

**COMUNE DI SAINT- CHRISTOPHE
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE**



**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE POSTI MACCHINA AL
COPERTONEI CENTRI STORICI (PENSILINE)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 luglio 2022

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei posti auto, al coperto (pensiline) situati nei parcheggi dei centri storici del Comune.

Ogni posto auto è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei veicoli autorizzati da parte dell'Amministrazione, con esclusione di ogni obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

I posti auto sono assegnati secondo le seguenti modalità e priorità:

1. Hanno diritto all'assegnazione dei posti auto i proprietari di immobili nel centro storico interessato che nello stesso abbiano residenza e domicilio;
2. L'Amministrazione provvederà prioritariamente all'assegnazione di un posto auto per ogni nucleo familiare degli aventi diritto;
3. Per nucleo familiare si intende quanto risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune.
4. Avranno diritto al posto auto, in prima assegnazione, i nuclei familiari che non abbiano già in essere un contratto di affitto con il Comune per i posti nelle autorimesse comunali del Centro Storico interessato.
5. Nel caso di parità vale l'anzianità di residenza nel Comune di Saint-Christophe del richiedente.
6. In seconda assegnazione, fermo restando la priorità di cui al precedente punto 3 del presente articolo, possono fare richiesta tutti i nuclei proprietari e residenti nel centro storico.
7. Nel caso di presenza di ulteriori posti disponibili, vengono accolte anche le domande degli affittuari di alloggi, residenti nel centro storico, in possesso di un contratto di affitto di durata di almeno tre anni.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei posti auto dovranno pervenire al Comune, su moduli appositamente predisposti, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere il contratto di concessione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni:

durata: la validità sarà quadriennale con decorrenza dal 01/01 del primo anno del quadriennio. Nel caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, il posto auto s'intende libero dal 31 dicembre dell'anno in corso. Al termine del quadriennio, dovrà essere ripresentata l'istanza di locazione del posto macchina e la Giunta comunale procederà ad una nuova assegnazione secondo il vigente regolamento.

canone annuo: il canone della concessione è fissato all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione Comunale, ha validità annuale e dovrà essere versato dall'utente in un'unica rata anticipata di norma entro 30 gg dall'approvazione del bilancio con relative tariffe.

Sarà cura dell'Amministrazione recapitare ai locatari i termini del pagamento.

Il ritardo del pagamento che si protraesse oltre un mese dalla data stabilita porterà alla decadenza della locazione.

LA RISOLUZIONE anticipata per disdetta da parte dell'utente può avvenire mediante comunicazione tramite apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

Eventuali assegnazioni ulteriori di posti auto nella vigenza del quadriennio, verranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria approvata e se la stessa risultasse esaurita, l'Amministrazione provvederà a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle istanze degli interessati. La decorrenza delle nuove assegnazioni coinciderà con l'inizio del mese successivo al termine previsto per la presentazione delle domande e queste non potranno avere durata superiore alla rimanenza degli anni necessari ad ultimare il quadriennio stesso.

La domanda di disdetta deve essere presentata all'ufficio protocollo con un preavviso di almeno due mesi, tranne che nei casi di:

- A. Trasferimento della residenza dell'assegnatario del posto auto in altro Comune;
- B. Morte dell'assegnatario;
- C. Mancato rinnovo della patente.

In caso di disdetta secondo quanto previsto dalle lettere A, B, C, si effettua il rimborso della quota del canone in 12esimi per i mesi interi di locazione non usufruiti a partire dal momento in cui si è verificato il fatto.

In tutti gli altri casi, che non siano quelli previsti dalle lettere A, B e C di cui sopra, qualora non si rispetti il termine di preavviso (due mesi), verranno conteggiati due mesi aggiuntivi, per far sì che l'Amministrazione comunale possa procedere alla nuova assegnazione del posto auto lasciato libero mediante utilizzo della graduatoria esistente o pubblicazione del nuovo avviso. In questi casi si effettua il rimborso della quota del canone in 12esimi per i mesi interi di locazione non usufruiti (tenuto conto anche degli eventuali due mesi aggiuntivi).

ART. 5 - PARCHEGGIO DEI VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito con mezzo idoneo alla circolazione stradale, 365 giorni su 365, 24 ore su 24 negli appositi stalli assegnati. Non sono previste delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura.

Gli abbonati sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento e la segnaletica esistente.

È vietato in particolare effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicolo ecc. e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento. All'interno dello stallo di sosta è vietato lo stoccaggio di materiale e/o attrezzature.

Per la pulizia dei parcheggi o per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione.

In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata.

ART. 6 - ULTERIORI CLAUSOLE

L'assegnazione del posto auto è personale. È vietato pertanto il subaffitto o la cessione d'uso, pena l'immediata decadenza della concessione e la perdita del canone già versato.

I posti auto sono numerati ed ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità riguardo a furti ed a incidenti verificatisi all'interno del parcheggio.

La non osservanza del presente regolamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 7 - SITUAZIONI E CASI PARTICOLARI

Particolari usi ed assegnazioni motivati e non previsti nel presente articolato potranno essere valutati e presi in considerazione in deroga dall'Amministrazione comunale con atto formale della Giunta.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'efficacia della deliberazione che lo approva.

Il presente regolamento si applica a tutte le situazioni che si verificheranno dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento si applica anche a tutti i contratti in essere per quanto compatibile.